



COMUNE DI CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA

Medaglia d'Oro al Valor Civile

COPIA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Numero *Data* *Oggetto*

19 **31.03.2009** **Regolamento Condono Tributi e COSAP.**

L'anno duemilanove il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **19,01**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in seduta straordinaria e pubblica.

Alla discussione dell'argomento in oggetto, **presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI**, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:

cognome	nome	presenti	assenti	cognome	nome	presenti	Assenti
ACUNZO	GIUSEPPE		X	FUSCO	ANNA MARIA	X	
ANASTASIO	ILARIA	X		GALLUCCIO	PASQUALE	X	
BRANCO	LUCA		X	MINOJA	ANTONIO	X	
BROGNA	FERNANDO	X		MIRRA	VINCENZO	X	
CEMBALO	FRANCESCO	X		MORLANDO	ANTONIO	X	
CHILLEMI	GIUSEPPE	X		RAGOZZINO	CARMELA		X
DI CICCO	GIOVANNI		X	SALZILLO	PAOLO	X	
DI MONACO	LUIGI		X	VALLETTA	ANTONIO		X
FERRARA	CAMILLO	X		VINCIGUERRA	ANDREA	X	
FERRARO	GAETANO	X		VINCIGUERRA	GIANFRANCO	X	

CONSIGLIERI : *assegnati n. 20* *in carica n. 20* *presenti n. 14* *assenti n. 6*

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a) del D.L.vo 267/2000, con il quale si demanda al Consiglio Comunale, la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti, con la sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 13 della L. n. 289/2002, che prevede la possibilità per gli Enti Locali di istituire un condono per i tributi di propria competenza ed in particolare per le seguenti entrate comunali:

- Imposta comunale sugli immobili;
- Imposta sulla Pubblicità;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Considerato che con atto di CC n. 21 del 4/6/2003 veniva approvato il Regolamento comunale per il condono dei tributi locali che ha fornito soddisfacenti risultati in termini di maggiori entrate;

Ritenuto opportuno per i contribuenti morosi o evasori dei tributi locali, di sanare la propria posizione debitoria, al fine di disporre, nel breve tempo, di una congrua disponibilità di cassa e di evitare, nel contempo, maggiori costi per le procedure di accertamento e per procedimenti di contenzioso.

Ritenuto, alla luce dell'evoluzione della normativa in materia dei tributi locali e della necessità, per carenze tecnico-attuative del regolamento comunale vigente del Cosap, di estendere anche alla detta entrata patrimoniale, le procedure di condono non altrimenti previste dal regolamento di cui all'atto di CC n. 21/2003;

Considerato, pertanto, necessario abrogare il regolamento di cui alla Delibera di CC n. 21/2003 ed adottare un nuovo e più adeguato strumento amministrativo per le definizioni agevolate dei tributi.

Alla luce anche dello Statuto del contribuente di cui alla L.212/2000;

SI PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione del condono per le seguenti entrate comunali:

- Imposta comunale sugli immobili;
- Imposta sulla Pubblicità;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Di abrogare l'atto Regolamentare approvato con Delibera di CC n. 21/2003.

Di dare ampia diffusione della presente deliberazione

Il Responsabile
del Settore Economico Finanziario
f.to Rag. Emilio Russo

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 13 della trascrizione integrale del verbale della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su estesa;

Visto il verbale n. 4 del 28 marzo 2009 con il quale la Commissione per la modifica e l'adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali ha licenziato l'argomento all'o.d.g. con parere favorevole. (All.A);

Visto, altresì, il verbale n. 7 del 31 marzo 2009 con il quale la Commissione Finanze e Bilancio ha licenziato il medesimo argomento all'o.d.g.. (All.B);

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che rientra in aula il consigliere Acunzo. **Componenti presenti n.16.**

Rammentata in questa sede la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Vinciguerra Andrea;

A seguito di votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente esito:

Componenti presenti: 16

Componenti votanti: 16

Componenti Astenuti: //////////////

voti favorevoli 13 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Ferrara, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Salzillo, Vinciguerra Gianfranco);

voti contrari 3 (Chillemi, Ferraro, Vinciguerra Andrea);

DELIBERA

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Finanziario, sia quanto a premessa e narrativa che quanto a ciascuno dei n. 3 punti di dispositivo proposto e, per gli effetti:
 - a) approvare e fare proprio il nuovo regolamento comunale per il condono dei tributi e COSAP che, composto da n. 8 articoli progressivamente numerati, deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall'allegato C), che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
2. Darsi atto che l'entrata in vigore del regolamento comunale approvato e le conseguenti abrogazioni restano ritualmente disciplinate dall'art. 8 del medesimo nonché dal punto 2 del dispositivo proposto.

Regolamento per la disciplina del condono fiscale

(art.13. legge 27 dicembre 2002, n.289)

Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria per il 2003) e con le forme di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2008, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, di Imposta Comunale sulla Pubblicità, di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e di Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche .
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata tutti i rapporti tributari già oggetto di atti impositivi (Avvisi di liquidazione e/o Avvisi di Accertamento), anche se non ancora definitivi alla data di pubblicazione del presente regolamento; sono egualmente esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi (Avvisi di liquidazione e/o Avvisi di Accertamento) divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo medesimo.
4. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata tutte le controversie tributarie, sia definite che pendenti alla data di pubblicazione del presente regolamento.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme eventualmente richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo II

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

Articolo 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, alla data del 31.12.2008, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e con la sanzione ridotta del 50%; possono, altresì, beneficiare della predetta agevolazione i soggetti passivi che, pur potendo ancora presentare la dichiarazione Ici per l'anno 2008 entro i termini di legge previsti e scadenti nel 2009, non hanno provveduto a versare l'imposta per l'anno 2008.
2. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall' articolo 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'articolo 11, comma 1, del citato D. Lgs. n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il **31 Luglio 2009**, apposita istanza redatta su modello predisposto dall' Ufficio Tributi, con la quale richiedere la definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti e degli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

4. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati presenti sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi; in particolare, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all' articolo 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele; l'indicazione dell'eventuale imposta già regolarmente pagata con allegazione dei relativi bollettini di versamento; la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta; l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Articolo 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 8, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la dichiarazione con data infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa.
2. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'articolo 8, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il **31 Luglio 2009**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall' Ufficio Tributi, con la quale richiedere la definizione agevolata dei rapporti tributari e degli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità.
4. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati presenti sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi; in particolare, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507 del 1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche: l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele; l'indicazione dell'eventuale imposta già regolarmente pagata con allegazione dei relativi bollettini di versamento; la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta; l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Articolo 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa sullo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

1. I soggetti passivi della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani che, alla data del 20.1.2009, non hanno presentato la denuncia prevista dall'articolo 70, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'articolo 71, comma 1 del D. Lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, mediante il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il **31 Luglio 2009**, apposita istanza, redatta su modello

predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale richiedere la definizione agevolata dei rapporti tributari e degli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati presenti sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi ; in particolare, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'articolo 70, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà delle predette denuncia, dovrà contenere anche: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele; l'indicazione dell'eventuale imposta già regolarmente pagata con allegazione dei relativi bollettini di versamento; la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta; l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Articolo 5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

1. I soggetti passivi del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, alla data del 31.12.2008, non hanno presentato la denuncia di occupazione, ovvero, se abusivi, l'hanno presentato con dati infedeli incidenti sull'ammontare del canone e non hanno versato il canone dovuto o il diverso maggior canone o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato il canone dovuto o il diverso maggior canone, ed ai quali non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, con il versamento di una somma pari al solo canone o al maggior canone con esclusione degli interessi e con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa.
2. I soggetti passivi del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato il canone dovuto o il diverso maggior canone ed ai quali non sono stati notificati avvisi liquidazione, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 con versamento di una somma pari al solo canone o al maggior canone con esclusione degli interessi e con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa.
3. I soggetti passivi del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che alla data del 31/12/2008, sono privi dell'atto di concessione ad occupare (abusivi), possono sanare la propria posizione amministrativa entro il **31 Luglio 2009**, richiedendo il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione ed evitare l'applicazione della sanzione ivi prevista.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 , i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il **31 Luglio 2009**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale richiedere la definizione agevolata dei rapporti tributari e degli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
5. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati presenti sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi; in particolare, per le ipotesi di omessa denuncia, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche: l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele; l'indicazione dell'eventuale imposta già regolarmente pagata con allegazione dei relativi bollettini di versamento; la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta; l'indicazione delle somme versate a titoli di definizione agevolata e gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Titolo III

Modalità di definizione agevolata

Articolo 6

Modalità di presentazione dell'Istanza, di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 si perfeziona con la presentazione dell'istanza su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e, congiuntamente, con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio del 31 Luglio 2009; alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto. Il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta va effettuato mediante versamento con bollettino di conto corrente postale **n. 14086813** intestato alla Tesoreria del Comune di Capua (CE), anche nell'ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani.
Nella causale del bollettino di conto corrente devono essere specificati i seguenti elementi: indicazione di "CONDONO FISCALE"; Tributo (ICI, Imposta Pubblicità; TARSU; COSAP); Anno/i oggetto del condono; Acconto del 30% (eventuale); Numero Rata di complessive Numero rate (eventuale); scadenza rata (eventuale).
2. L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fall., ecc.).
L'istanza può essere consegnata, nel termine massimo previsto del 30 Giugno 2009, direttamente al protocollo generale dell'Ente che ne rilascia ricevuta ovvero può essere spedita per posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso al fine dell'ammissibilità della domanda medesima si fa riferimento alla data di spedizione risultante dal timbro postale.
3. Su richiesta del contribuente l'importo complessivo dovuto per ciascun tributo può anche essere versato a rate, secondo le seguenti modalità:
 - a) la prima rata, pari al 30% dell'importo complessivo, deve essere versata entro il termine di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e l'attestazione originale del versamento va allegata all'istanza di definizione;
 - b) la residua somma può essere versata nel numero massimo di dodici rate mensili, di pari importo, senza applicazione di interessi; alternativamente, il versamento può anche essere fatto con cadenza bimestrale o trimestrale, purchè la rateazione si completi nell'arco di dodici mesi dalla presentazione dell'istanza; una volta effettuato il pagamento entro i termini di scadenza stabiliti, i soggetti interessati devono esibire all'Ufficio Tributi, entro il medesimo termine, l'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.Fermo restando tutte le altre modalità di concessione del beneficio di cui al presente comma, in casi particolari (quali, ad esempio, situazioni di indigenza e/o importi elevati da versare), ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tributi, la rateazione può essere concessa anche per un periodo superiore ai dodici mesi.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la presentazione dell'istanza unitamente al pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono rimosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo; alternativamente, l'Ente può procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente dichiara implicitamente di accettare la disposizione di cui al presente comma.
6. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio Tributi, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Comune di Capua a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di regolarizzazione, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata e, quindi, ammissibile.
7. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data del 1.1.2009 a quella di pubblicazione del presente regolamento.
8. I versamenti delle somme dovute in base alla definizione agevolata non sono compensabili con eventuali crediti vantati dai contribuenti.

Articolo 7

Controllo delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nella istanze di definizione agevolata e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento e/o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Articolo 8

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, entra in vigore dalla data del 1 gennaio 2009 ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Allegati

Modello istanza di agevolazione



Spett.le Sindaco
Comune di Capua
Ufficio Tributi

Oggetto: Adesione al condono fiscale – Definizione agevolata dei tributi comunali.

Il sottoscritto:

PERSONA FISICA			
Cognome	_____	Nome	_____
Nato a	_____	il	_____
Residente in	_____	Via	_____
Codice Fiscale	_____		

DIVERSO DA PERSONA FISICA			
Denominazione	_____		_____
Codice fiscale	_____	P.Iva	_____
Oggetto sociale	_____		_____
Sede legale	_____	Via	_____

C H I E D E

Di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali disciplinate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del condono fiscale per i tributi locali, approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____

In particolare chiede di sanare la propria posizione debitoria relativamente al seguente tributo:

	Foglio	Part.lla	Sub	superficie
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI				
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE				

All'uopo aderisce alla definizione agevolata per sanare la propria posizione debitoria riguardo ai tributi comunali come a tergo rappresentati. e di poter rateizzare gli importi dovuti ammontanti a:

ICI									
Ta.R.S.U.									
ICI									
I.C.P.									
Cosap									

Importo totale definizione agevolata € _____	Importo Rata Unica € _____
	Importo prima rata € _____

--	--

Le rate successive alla prima devono essere versate entro e non oltre le seguenti date:

Scadenza 2^ rata	Scadenza 3^ rata	Scadenza 4^ rata	Scadenza 5^ rata	Scadenza 6^ rata
Importo 2^ rata	Importo 3^ rata	Importo 4^ rata	Importo 5^ rata	Importo 6^ rata

Rateizzo: fino a 6 rate, senza sanzioni ed interessi, con scadenza ultima: 31/12/2009.

Il mancato o tardivo pagamento anche di una (1) sola rata comporta la decadenza dalle agevolazioni del condono.

Per presa visione ed accettazione delle condizioni

Data __/__/2009

Firma _____

ALLEGATO alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

ICI Anni 2004 - 2008	Imposta	Sanzioni	Interessi
Omessi dichiarazioni	100%	Ridotta al 50%	no
Infedeli dichiarazioni	100%	Ridotta al 50%	no
Avvisi di accertamento	100%	Ridotta al 50%	no

TARSU Anni 2004 - 2008	Imposta	Sanzioni	Interessi
Omessi dichiarazioni	100%	Ridotta al 50%	no
Infedeli dichiarazioni	100%	Ridotta al 50%	no
Avvisi di accertamento	100%	Ridotta al 50%	no

IMPOSTA PUBBLICITA' 2004 - 2008	Imposta	Sanzioni	Interessi
Omessi dichiarazioni	100%	Ridotta al 50%	no
Infedeli dichiarazioni	100%	Ridotta al 50%	no
Avvisi di accertamento	100%	Ridotta al 50%	no

COSAP Anni 2004 - 2008	Imposta	Sanzioni	Interessi
Omessi dichiarazioni	100%	Ridotta al 50%	No
Infedeli dichiarazioni	100%	Ridotta al 50%	No
Avvisi di accertamento	100%	Ridotta al 50%	No



COMUNE DI CAPUA
PROVINCIA DI CASERTA

Spazio riservato all'Ufficio proponente – Settore FINANZIARIO Relatore. Il Responsabile	Spazio riservato all'Ufficio Ragioneria Prot.n. ____ del ____/____/2009
---	---

Spazio riservato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Proposta n. **12** del **19.03.2009**
La presente proposta è stata approvata nella seduta del _____ con il numero _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento Condono Tributi e Cosap.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

- *Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.* ○ *Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria.*

Capua, lì 19.03.2009

Il Responsabile del Settore

f.to Rag. Emilio Russo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
Capua, lì 19.03.2009

Il Responsabile di Ragioneria

f.to Rag. Emilio Russo

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to *Anastasio Ilaria*

IL SEGRETARIO

f.to *dott. Massimo Scuncio*

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del **7 aprile 2009**, come prescritto dall'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Palazzo Municipale, li **7 aprile 2009**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to *dott. Giuseppe Turriziani*

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Palazzo Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Giuseppe Turriziani

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Palazzo Municipale, li **20 aprile 2009**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to *dott. Giuseppe Turriziani*